

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Approvato con delibera CC n. 83 del 19.12.2001
Modificato con delibera CC n. 36 del 15.07.2010
Modificato con delibera CC n. 60 del 27.12.2012

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità e contenuti)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste all'art. 8 della L.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dallo Statuto Comunale.
2. Le forme di partecipazione e consultazione popolare sono intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune e a mettere a disposizione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini rivestono il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti deve essere perseguito dall'amministrazione e dall'organizzazione comunale sulla base di principi di massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più snelle, efficaci ed economiche.
4. Non è consentito aggravare con adempimenti aggiuntivi quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2 (Istituti di partecipazione e consultazione popolare)

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto la partecipazione e consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Consultazione mediante questionari
 - b) Referendum consultivo
 - c) Consulte
2. Gli istituti di cui ai punti a) b) e c) del precedente comma, possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, o di particolari categorie e gruppi sociali, o di cittadini residenti in ambiti territoriali limitati, in relazione all'interesse generale o specifico e particolare degli argomenti oggetto dell'istituto consultivo.

TITOLO II CONSULTAZIONE MEDIANTE QUESTIONARI

Art. 3 (Finalità e metodi)

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in maniera rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvati a maggioranza semplice dal Consiglio comunale che dispone il relativo impegno di spesa.
3. La consultazione può essere effettuata nei confronti di particolari fasce di cittadini e di singole categorie o gruppi sociali, individuati in base alla fascia di età, all'attività lavorativa svolta o alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che essa persegue.
4. La consultazione può essere esercitata anche sulla base di un campione rappresentativo dell'intera popolazione o della fascia di cittadini di cui al comma precedente. La definizione del campione casuale e della sua dimensione, la sua formazione mediante sorteggio spetta alla Commissione preposta di cui all'art. 4, commi 2 e 3.

Art. 4 (Organizzazione)

1. La consultazione mediante questionari é indetta dal Sindaco con apposito atto.
2. La Giunta comunale costituisce la Commissione preposta ad organizzare la consultazione indetta dal Sindaco in ottemperanza alla deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
3. La Commissione é così composta:
 - Sindaco, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - Assessore competente per la materia oggetto della consultazione;
 - Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione;
 - Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
 - Segretario generale.
4. La Commissione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, definisce:
 - a) il testo del questionario;
 - b) la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o da cui estrarre il campione.

5. La Commissione:

- a) approva il testo del questionario;
- b) presenza all'estrazione del campione;
- c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario generale gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni.
- d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo settimo comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

6. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare.

7. Il Segretario Comunale é incaricato di individuare e coordinare le unità organizzative competenti a provvedere alla compiuta attuazione delle decisioni assunte dalla Commissione ed in particolare:

- a) alla predisposizione grafica ed alla stesura del questionario, che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che l'Amministrazione comunale si é proposta indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che, al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;
- b) alla formazione delle liste dei partecipanti alla rilevazione, definite eventualmente in seguito all'estrazione del campione, ordinandole per sezioni territoriali;
- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi, cui verrà corrisposto il trattamento previsto dalle norme vigenti;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione e l'analisi dei dati ad esse corrispondenti;
- f) all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al presente articolo, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro dieci giorni da quello in cui é stata conclusa la raccolta dei questionari;
- g) alla determinazione delle prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni interne ed esterne relative alla consultazione.

Art. 5
(Consultazione: esito ed utilizzazione)

1. La Commissione organizzatrice, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio, provvede a raccogliere e ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione alla Giunta e al Consiglio comunale, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione con pubblici avvisi.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione é rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio o della Giunta comunale, se competente per materia.

TITOLO III
REFERENDUM CONSULTIVO

CAPO I
RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 6
(Norme generali)

1. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale all'art. 39, comma secondo.
2. Con la consultazione referendaria i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della Comunità.
3. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto – o proposto – l'impegno da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere previste le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata efficienza.

Art. 7
(Consultazione sull'intero territorio comunale)

1. Non é in alcun caso ammessa la consultazione referendaria limitata ad una sola parte della popolazione, ancorché il quesito referendario riguardi questioni o provvedimenti privi di portata generale. In tali ipotesi si farà ricorso alle altre forme di consultazione previste dal presente Regolamento.

Art. 8
(Referendum ammesso – Data di effettuazione)

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno e da settembre a novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto. In una sessione referendaria possono essere

ammessi un numero massimo di tre quesiti, scelti in base all'ordine cronologico di presentazione.

2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari ed i Comitati promotori del referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche o amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti nel primo comma.

4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 9 (Iniziativa referendaria)

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio, ove lo richieda la maggioranza semplice (metà + 1) dei consiglieri assegnati;
- b) per iniziativa di cittadini, rappresentati dal Comitato dei promotori;

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 10 (Iniziativa del Consiglio Comunale)

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Dopo il dibattito il Consiglio decide in merito all'indizione dei referendum con votazione palese.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposta dal Segretario Comunale e dal Ragioniere Capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione.

4. La deliberazione adottata dal Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito – o dei quesiti – da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 11 (Iniziativa dei cittadini)

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione di un Comitato di Promotori. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione. La proposta deve essere corredata dalla firma autenticata nelle forme di legge di almeno 30 cittadini promotori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Il Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo, istituisce e convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta da:

a) n. 1 Consigliere di Maggioranza e n. 1 Consigliere di Minoranza;

b) Segretario Comunale;

la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamento del/dei quesito/i per renderlo/i chiaro/i ed univoco/i, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro il termine di 15 giorni, agli adeguamenti necessari.

La decisione della Commissione viene notificata entro 10 giorni al Presidente del Comitato dei Promotori.

4. Nel caso in cui la proposta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei Promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

5. Il Consiglio Comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato promotori entro sette giorni da quello di adozione.

6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei Promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione. Tali firme corredano la richiesta di referendum e devono essere raccolte con le modalità di cui al successivo comma; devono essere di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e il loro numero deve essere compreso fra 400 e 500.

7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Tricesimo. Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario Generale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco o dai Consiglieri Comuni.

9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del

Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

10. La Commissione verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente sesto comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei Promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

12. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il referendum nelle sessioni annuali previste dall'art. 8 del presente regolamento.

CAPO II SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 12 (Norme generali)

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero almeno pari al 50% più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 11 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 13 (Indizione del referendum)

1. Il referendum è indetto nella prima sessione utile, con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 8. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capi Gruppo consiliari, al Comitato dei Promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità della votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e negli appositi tabelloni elettorali se liberi e utilizzabili e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 14 **(Chiusura delle operazioni referendarie)**

1. Nel caso in cui, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, l'oggetto del loro quesito non abbia più ragione d'essere in quanto gli organi elettivi hanno nel frattempo deliberato modificando sostanzialmente e nella direzione della richiesta referendaria la materia afferente ai quesiti, o qualora sussistano degli impedimenti temporanei, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori e mediante manifesti o altri mezzi di informazione alla cittadinanza.

Art. 15
(Organizzazione delle operazioni referendarie)

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 16
(I certificati elettorali)

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 17
(L'ufficio di Sezione)

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario pari a quello previsto dalle leggi vigenti in materia per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli Uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 18
(Organizzazione ed orario delle operazioni)

1. La sala della votazione è allestita e arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, designato dal Capo Gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezzo dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

CAPO III
RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 19
(Determinazione dei risultati dei referendum)

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'Ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 12;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto, in due esemplari, apposito verbale dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Generale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei Promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori dei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

- a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste;
- b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai Capi Gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
- c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dalle leggi

vigenti in materia per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi.

CAPO IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 20 (Disciplina della propaganda a mezzo manifesti)

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

- a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;
- b) predisponendo altri spazi che vengono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi di cui ai precedenti comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 10, secondo comma e 11, dodicesimo comma, una superficie di cm. 70 x 100;
- b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiore a tre;

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capi Gruppo consiliari, al Comitato o ai Comitati dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni attribuite sono determinate mediante sorteggio.

Art. 21
(Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni)

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

CAPO V
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 22
(Provvedimenti conformi all'esito referendario)

1. Il Sindaco propone all'organo collegiale competente per materia, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'adozione dei provvedimenti conformi all'esito referendario.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni a maggioranza assoluta del consiglio comunale.

Art. 23
(Informazione dei cittadini)

1. Le decisioni dell'organo collegiale competente vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dalla legge.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta Municipale se competente per materia relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

TITOLO IV LE CONSULTE

Art. 24 (Istituzione)

1. In applicazione del terzo comma dell' articolo 35 dello Statuto comunale, il Consiglio comunale entro sei mesi dalla seduta insediativa o dall' entrata in vigore del regolamento per la partecipazione popolare ha facoltà di istituire con apposita deliberazione le consulte, determinandone numero e competenze.

2. Le consulte possono essere di due tipi:

- a) consulte dei Centri Urbani, Borghi e Frazioni
- b) consulte tematiche e di settore

3. Le consulte dei Centri Urbani, Borghi e Frazioni, quali organismi rappresentativi della popolazione, operano per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione comunale in ordine ai problemi delle singole località. In particolare esse possono esprimere pareri e proposte in merito alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di interesse del Centro Urbano, Frazione o Borgo, formulare proposte, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale per la soluzione di problemi interessanti la comunità locale. La relativa deliberazione istitutiva deve indicare con precisione e senza ambiguità i limiti territoriali della località rappresentata dalla consulta.

4. Le consulte tematiche e di settore possono avere come oggetto la rappresentanza di particolari categorie sociali ed economiche della popolazione, ovvero temi e problematiche concernenti aspetti di interesse generale dell' attività amministrativa del Comune. Hanno lo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini, le forme associative e di cooperazione, la solidarietà sociale e l' impegno civile per le scelte fondamentali e l' efficienza dei servizi, nel quadro della funzionalità complessiva del Comune. L'atto istitutivo della consulta stabilisce con chiarezza competenze e ambito di intervento della medesima.

Art. 25 (Composizione)

1. Le consulte sono composte da 7 (SETTE) membri.

Art. 26 (Nomina dei componenti)

1. I membri delle consulte sono eletti con deliberazione consiliare assunta con maggioranza qualificata e votandosi la consulta proposta nella sua totale composizione.

2. Qualora i candidati da eleggere siano in numero maggiore di quello previsto dall'atto costitutivo saranno concertati i nominativi dei componenti le singole consulte, previa apposita riunione della conferenza dei capigruppo: **in tale sede si determineranno i criteri per l'individuazione dei nominativi.** Se per due volte, in due distinte riunioni del Consiglio comunale, vengono presentate le proposte di nomina e queste non ottengono la

maggioranza richiesta, le consulte, prive della predetta maggioranza qualificata non vengono costituite.

Almeno 30 giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per le nomine delle consulte dovrà essere emanato apposito avviso all'albo pretorio e data informazione sugli organismi di stampa con cronache locali o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dall'Amministrazione. Dalla data d'inizio della pubblicazione del suddetto avviso all'albo pretorio e per un periodo di 10 giorni consecutivi, ogni cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità può presentare la propria candidatura alla carica di membro di consulta, mediante compilazione di apposito modello messo a disposizione dall'Amministrazione comunale. Le candidature dovranno essere presentate durante l'arco temporale sopra indicato, presso l'apposito ufficio del Comune, qualora la scadenza del suddetto periodo cada in una giornata non lavorativa la stessa andrà automaticamente posticipata al primo successivo giorno lavorativo.

L'Ufficio comunale procederà, entro i successivi cinque giorni dalla scadenza del suddetto termine, alla verifica della validità delle candidature ricevute con riferimento alle eventuali cause di incompatibilità ed ineleggibilità che sono le medesime stabilite per l'elezione alla carica di Consigliere comunale, integrate dal quinto comma dell' art. 35 dello Statuto comunale.

Art. 27

(Insediamento e durata in carica)

1. La consulta è insediata dal Sindaco o suo delegato.
2. Nella seduta di insediamento si eleggono il Presidente, che assume immediatamente la presidenza, ed il vice presidente.
3. Le consulte rimangono in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Consiglio che le ha elette.
4. **Le dimissioni del Presidente o di un membro della Consulta debbono essere presentate in forma scritta al Sindaco, che ne darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva e devono essere contestualmente comunicate, per iscritto, alla Consulta. Le dimissioni sono irrevocabili e decorrono dalla data di acquisizione al protocollo comunale.**
5. **Il membro della consulta che non intervenga a 3 sedute consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale.**
6. **Nelle consulte, il seggio che durante il mandato amministrativo del Consiglio Comunale che ha deliberato la relativa elezione dovesse rendersi vacante per qualsiasi causa verrà attribuito al candidato che non è stato eletto, secondo l'ordine di protocollazione della candidatura;**
in assenza o ad esaurimento di candidature – ai fini della conservazione del numero di sette componenti nell'ambito della Consulta – il Sindaco emanerà apposito avviso (per procedere alla surroga) e la procedura per la presentazione delle candidature sarà la stessa regolamentata dall'art. 26 II° comma .
7. **La nomina in surroga viene effettuata dal Sindaco secondo i criteri di cui al comma precedente, in riferimento all'ordine di protocollazione delle candidature.**

8. I cittadini possono candidarsi alle Consulte istituite dall'Amministrazione ma – considerata la funzione partecipativa cui queste mirano – non possono appartenere contestualmente a più di una Consulta.

Art. 28 (Convocazione)

1. La consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dal Sindaco **o dall'Assessore o Consigliere comunale competenti per materia.**
2. **La consulta è convocata dal Presidente su richiesta di almeno 50 cittadini elettori.**
3. La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta. Tale termine, in caso d'urgenza, è ridotto a ventiquattro ore.
4. La convocazione della consulta è comunicata al Sindaco, **all'Assessore o Consigliere comunale competenti per materia ed** alla cittadinanza con indicazione degli oggetti iscritti.
5. La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal presidente **sentito, eventualmente, colui che ne ha disposto la convocazione.**
6. **La consulta si riunisce almeno due volte l'anno.**

Art. 29 (Seduta)

1. Le sedute delle consulte sono pubbliche tranne quando si trattino questioni che comportano valutazioni su persone o interessi privati.
2. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
3. Le sedute sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal componente più anziano intendendosi, per tale, il più anziano di età.
4. Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
5. Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente.
6. Delle sedute viene redatto processo verbale a cura di un componente della consulta nominato dal presidente all' inizio della seduta, il quale provvederà a trasmetterlo, entro otto giorni, al Sindaco.
7. Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune ove chiunque può prenderne visione. I consigli di partecipazione si impegnano a rendere pubbliche le decisioni e gli ordinamenti assunti.

8. Per i lavori della consulta si osservano, per quanto applicabile, le norme dettate dal Regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 30 (Pareri)

1. Le consulte possono esprimere pareri o proposte di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale. **In caso di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, la risposta deve essere data in forma scritta da presentarsi entro trenta giorni dalla data in cui perviene la richiesta.**
2. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dalle consulte nei termini previsti, deve essere data motivata risposta scritta entro trenta giorni.

Art. 31 (Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente della consulta:
 - a) rappresenta la consulta;
 - b) firma i verbali e le comunicazioni;
 - c) convoca e presiede la consulta ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;
 - d) dà corso ai voti ed alle indicazioni della consulta stessa e riferisce al Sindaco circa la situazione della consulta e le sue esigenze;
 - e) comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente della consulta;
 - f) su sua richiesta, riceve dal Sindaco e/o dagli uffici competenti notizie ed informazioni su tutti gli atti adottati dal Comune, relativi all'ambito di competenza della consulta, nel rispetto delle vigenti normative.
 - g) è invitato a presenziare alle sedute del Consiglio comunale **e delle Commissioni consiliari permanenti.**

Art. 32 (Mezzi finanziari e personale)

1. Alle spese per il funzionamento delle consulte provvede l'Amministrazione comunale mediante l'istituzione di un apposito capitolo in bilancio.
2. I componenti delle consulte esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.
3. Le consulte di avvalgono, per le loro attribuzioni ed attività, d'intesa con il Sindaco e gli assessori competenti, degli uffici e servizi comunali.

Art. 33 (Sede)

1. Il Comune pone a disposizione, quali sedi delle consulte, locali idonei, di proprietà comunale o assunte in locazione, in uso esclusivo o, in accordo col presidente della consulta, promiscuo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 (Disciplina del procedimento referendario)

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 35 (Scheda per il referendum)

1. Il facsimile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm. 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 20 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 36 (Norme di rinvio)

1. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia, comportano l'adeguamento automatico della disposizione del presente regolamento.

Art. 37 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale.